

Commissione Consiliare Permanente Affari Costituzionali ed Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica

Mercoledì 10 dicembre 2025

La Commissione Permanente I, nella seduta pomeridiana di mercoledì 10 dicembre 2025, approva il progetto di legge “Norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione” con 10 voti favorevoli e 1 astenuto.

Prima dell'approvazione, i lavori si soffermano sull'articolato del progetto di legge. Emerge un confronto intenso, soprattutto attorno ai criteri di residenza, all'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine e all'introduzione di nuove prove di conoscenza linguistica e civica. La maggioranza - con le uniche eccezioni che arrivano da Alleanza Riformista - si muove compatta attorno alla proposta del Governo, che fissa la soglia dei vent'anni di residenza effettiva, elimina definitivamente il concetto di "dimora" dalla normativa e introduce requisiti più chiari e verificabili per l'accesso alla naturalizzazione, inclusa la conoscenza della lingua italiana e un test sulla storia e sulle istituzioni sammarinesi. La ratio dichiarata dal Segretario di Stato Belluzzi, nell'esame dell'articolo 2, è quella di rafforzare l'integrazione culturale e civica, uniformandosi alle prassi diffuse in molti altri Stati e creando un sistema più ordinato e coerente con la futura riforma delle residenze. L'opposizione principale nel dibattito proviene da Alleanza Riformista, che propone con un emendamento modificativo di reintrodurre i trent'anni di residenza e di mantenere un legame tra la riduzione dei termini e la rinuncia alla cittadinanza d'origine. AR sostiene che una condizione opzionale di rinuncia non sia discriminatoria ma, al contrario, eviti disparità tra chi giura fedeltà esclusiva alla Repubblica e chi mantiene più cittadinanze. Contro l'emendamento di AR si esprimono le altre forze di maggioranza insieme a Rete, ritenendo che la soglia dei vent'anni sia equilibrata, che la rinuncia alla cittadinanza non debba essere un requisito né diretto né indiretto, e che gli emendamenti governativi rendano il testo più coerente e applicabile.

L'articolo 3 ridefinisce chi esamina le domande di cittadinanza (un collegio con magistrato, ufficiale di stato civile, dirigente della Segreteria Istituzionale e comandante della Gendarmeria) e come le valuta, includendo il nuovo requisito G-bis.

Nel dibattito sull'articolo 4 la Commissione si concentra sull'introduzione, in modo strutturato, dell'obbligo di conoscere la lingua italiana e di superare un test sulla storia e sulle istituzioni sammarinesi per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione. Il Governo spiega che il livello minimo richiesto di italiano è il B1, certificabile attraverso titoli di studio o percorsi scolastici in lingua italiana riconosciuti sia a San Marino sia in Italia, e che il test civico viene modellato sulle prassi già in vigore in molti altri Paesi. Viene chiarito che minori, ultraottantenni e persone con gravi impedimenti psicofisici possono essere esentati, e che il riferimento alle scuole italiane serve a garantire libertà di scelta formativa a chi, acquisendo la cittadinanza, ha diritto a studiare anche oltre confine. Le forze di maggioranza accolgono l'impostazione e la considerano un buon compromesso: da un lato vedono nella prova linguistica e nel test sulle istituzioni uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza e il "comune sentire" civico, dall'altro colgono l'occasione per proporre che lo stesso modello di corsi e verifiche sia esteso in futuro anche a chi, pur non essendo residente, vorrà accedere ai concorsi pubblici o a funzioni sensibili della pubblica amministrazione, soprattutto in vista dell'Accordo di associazione con l'Unione Europea. Alleanza Riformista, pur

askanews S.p.A.

Agenzia di stampa

Sede Legale: Via Prenestina, 685 - 00155 Roma Italia
direzione@askanews.it

riconoscendo l'importanza della conoscenza delle istituzioni, legge in questa norma il rischio di un pregiudizio implicito verso i cittadini naturalizzati, come se si desse per scontato che essi non abbiano competenze e attaccamento al Paese. AR insiste sul fatto che esistono naturalizzati che rappresentano esempi altissimi di “sanmarinesità” e giudica discriminatorio introdurre obblighi specifici solo per questa categoria di cittadini.

L'articolo 5 riscrive la disciplina per assumere o riassumere la cittadinanza originaria: fissa le condizioni di residenza continuativa in Repubblica per i figli di cittadino/cittadina sammarinese divenuto forense, estende la cittadinanza ai figli minori in certe condizioni, consente al genitore di origine di riassumerla anche dall'estero e pone il limite di assenza di condanne penali gravi.

L'articolo 6 introduce una norma transitoria: blocca le cancellazioni dai registri della cittadinanza per i cittadini di origine che non hanno dichiarato nei termini di voler mantenere la cittadinanza, rende questa tutela retroattiva ed evita che chi è stato cancellato negli ultimi due anni per non aver rinunciato alla cittadinanza d'origine resti escluso.

Concluso l'esame dell'articolato, si passa alle dichiarazioni di voto. Rete sostiene che è sempre stata favorevole all'eliminazione dell'obbligo di rinuncia, vede questa riforma come un passo importante per integrare meglio i naturalizzati e annuncia voto favorevole, pur criticando il fatto che non si sia fatta una revisione organica complessiva della cittadinanza. Il PSD richiama l'origine del percorso nell'istanza d'Arengo, rivendica la coerenza con il mandato ricevuto e condivide l'idea di una revisione più ampia in seguito, annunciando il voto favorevole al progetto. Il PDSC sottolinea il lavoro di sintesi fatto in maggioranza, ringrazia tutte le forze politiche e il Comitato civico, e considera la legge un equilibrio tra identità sammarinese e cambiamenti sociali, esprimendo un chiaro sostegno al testo. Alleanza Riformista ribadisce che avrebbe preferito affrontare prima l'intera materia della cittadinanza e solo dopo la naturalizzazione, giudica il percorso troppo affrettato e annuncia quindi un voto di astensione, non contrario ma critico sul metodo e sulle priorità. Libera, pur riconoscendo che l'iter poteva essere diverso, rivendica la scelta di "fare" subito sulla naturalizzazione per dare risposta concreta ai cittadini, conferma il sostegno all'eliminazione dell'obbligo di rinuncia e anticipa un sì al progetto, legandolo all'impegno per una riforma più ampia. Repubblica Futura, infine, denuncia la mancanza di un confronto vero e di una visione organica sulla cittadinanza, giudica il provvedimento parziale e frutto di una scelta frettolosa e annuncia che non parteciperà al voto.

Infine viene messo in votazione l'Odg presentato da PSD, PDSC e LIBERA, accolto con 9 voti favorevoli.

Di seguito una sintesi dei lavori

Comma 2 - Esame in sede referente del progetto di legge “Norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione” (presentato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni)

Emendamento modificativo del titolo

Approvato con 9 voti favorevoli e 1 astenuto

Art.1 (Finalità)

Approvato con 9 voti favorevoli e 1 astenuto

Art.2 (Modifiche dell'articolo 2 della Legge 30 novembre 2000 n.114 e successive modifiche)

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 2 proposto dal Governo

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

Emendamento aggiuntivo dei commi 2-bis e 2-ter proposto dal Governo

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 contrario

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 2 proposto da Alleanza Riformista

Respinto con 10 voti contrari e 1 favorevole

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: *Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 2. Primo: la lettera B del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 novembre 2000 n. 114, successive modifiche, è così sostituita: "B) avere risieduto anagraficamente ed effettivamente per almeno 20 anni continuativi nel territorio della Repubblica. L'attestazione della residenza anagrafica ed effettiva è rilasciata esclusivamente e tassativamente dai competenti uffici pubblici. Il periodo di residenza anagrafica ed effettiva è ridotto a 10 anni: 1) per l'adottato di cittadino sammarinese in forza dell'istituto dell'adozione semiplena previsto dal diritto comune; 2) per il coniuge di cittadino o cittadina sammarinese, o la persona unita civilmente con cittadino o cittadina sammarinese, qualora non sia pendente procedimento di separazione coniugale, di nullità, di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile. Può accedere alla naturalizzazione, per quel periodo, anche il coniuge di cittadino o cittadina sammarinese deceduto o la persona unita civilmente con cittadino o cittadina sammarinese deceduto anteriormente al raggiungimento del numero di anni di residenza anagrafica ed effettiva necessari per poter presentare la domanda di naturalizzazione." Poi vi è l'emendamento aggiuntivo dei commi 2-bis e 2-ter all'articolo 2. 2-bis: dopo la lettera G del comma 1 dell'articolo 2 della legge 114/2000 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera G-bis: "G-bis) attestare la conoscenza della lingua italiana; superamento di un test di conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi di cui all'articolo 24 comma 1." 2-ter: il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge 114/2000 e successive modifiche è così sostituito: "2-bis) coloro che per almeno 18 anni continuativi abbiano risieduto anagraficamente ed effettivamente nel territorio della Repubblica dalla nascita e senza interruzione possono richiedere di assumere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione secondo il procedimento di cui all'articolo 2." L'articolo contiene innanzitutto uno dei passaggi fondamentali, in maniera particolare nel comma 2, perché vi è l'abrogazione dell'obbligo di rinuncia alla cittadinanza di origine. Con gli emendamenti si è voluto affrontare anche il tema della dimora, eliminando in tutto l'articolato della legge 114 del 2000 il termine "dimora", che non appartiene alla nostra normativa e che comunque è bene sia trattato con il procedimento di riforma della legge sulle residenze, cui una riforma della legge sulla cittadinanza dovrà procedere parallelamente. L'emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 2 va a toccare semplicemente il tema della dimora in tutti i passaggi, più l'integrazione relativa al precisare sempre "cittadino o cittadina", per evitare discussioni. Poi l'emendamento aggiuntivo dei commi 2-bis e 2-ter precisa e introduce l'aspetto dell'attestazione della conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi, nonché della lingua italiana. Qui si introduce che coloro che hanno risieduto per 18 anni continuativi, anagraficamente ed effettivamente nel territorio, possono chiedere di assumere la cittadinanza per naturalizzazione. Se hanno risieduto dalla nascita, possono accedere al procedimento di naturalizzazione a prescindere dalla cittadinanza dei genitori. Su questo auspicio che in futuro si possa fare un ulteriore passo avanti.*

Maria Luisa Berti (AR): Per quanto riguarda la prima parte del nostro emendamento, va a prevedere il ritorno del termine temporale dei 30 anni di residenza anagrafica ed effettiva. Si condivide l'esigenza di togliere il riferimento alla dimora, quindi è giusta l'introduzione di una norma che prevede il riferimento esclusivo alla residenza, piuttosto che alla dimora com'era prima. Però si va a prevedere che il termine temporale di permanenza sia 30 anni anziché 20 anni, come l'attuale legge prevede. La seconda parte dell'emendamento prevede un'opzione di riduzione temporale per coloro

che si obbligano a rinunciare alle altre cittadinanze che possiedono. È un emendamento che contiene un aumento temporale, ma anche un'opzione diversa di disciplina nel caso in cui il soggetto voglia rinunciare alle cittadinanze che aveva precedentemente, quindi alla scelta di essere naturalizzato.

Giovanni Zonzini (Rete): Noi ci siamo impegnati nella scorsa legislatura per ridurre da 30 all'attuale soglia il numero di anni per ottenere la cittadinanza sammarinese, quindi, anche per una questione di continuità e di coerenza con l'attività svolta nella precedente legislatura, non possiamo votare favorevolmente l'emendamento di AR. Sembra quasi una specie di elemento punitivo per chi non vuole rinunciare alla cittadinanza d'origine, il che, per carità, è una posizione legittima che rispetto, ma che a nostro avviso va contro la ratio di fondo e lo spirito della proposta legislativa in oggetto. Dal momento che questo progetto di legge è analogo alla ratio che muoveva noi quando il mio partito aveva la Segreteria agli Affari Interni, penso che, in coerenza, noi siamo contrari all'idea dell'obbligo di rinuncia. Pertanto, per queste ragioni, porto avanti la posizione storica della nostra forza politica. Non possiamo sostenere gli emendamenti di Alleanza Riformista, che comunque ringrazio per la proposta, nella misura in cui questa proposta serve sia a manifestare le varie sensibilità che esistono su un tema così complesso, sia a consentire a tutti di esprimere e discuterne.

Giulia Muratori (Libera): Stare in maggioranza significa anche trovare delle sintesi e, in questo caso, la sintesi che si era trovata era che la maggior parte di noi — ma io parlo principalmente per Libera — non condivideva questa differenza, proprio perché sembrava si volesse creare cittadini di serie A e cittadini di serie B: premiamo chi rinuncia alla cittadinanza di origine, invece penalizziamo chi le tiene tutte e due. Quindi, io qui una discriminazione ce la vedo perfettamente. Quindi anche noi assolutamente non sosteniamo questo emendamento.

Ilaria Baciocchi (PSD): Non ripeterò quanto detto dal commissario Muratori perché mi ritrovo d'accordo praticamente su tutto. Penso che stare in maggioranza significhi anche cercare di trovare una condivisione e quindi dispiace vedere che sia stato presentato questo emendamento, nonostante i vari confronti che ci sono stati in maggioranza. Io credo che, oltretutto, questo emendamento snaturi totalmente la ratio di quella che è questa proposta di legge. Oltre a questo, a mio avviso potrebbe anche esserci un profilo di incostituzionalità, perché comunque due persone identiche per requisiti vengono trattate in modo diverso solo per la scelta di non rinunciare alla cittadinanza di origine. E quindi anche noi, come PSD, siamo per il non accoglimento di questo emendamento.

Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Solo per ribadire che il confronto in maggioranza è stato ampio su questo argomento e si è dibattuto tanto, e nel rispetto delle idee anche del partito di Alleanza Riformista, che ha cercato di trovare una sintesi. Noi come Democrazia Cristiana ci sentiamo di appoggiare la proposta del segretario e della maggioranza, nel rispetto delle idee di tutti.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Innanzitutto voglio esprimere il mio apprezzamento per il fatto che anche il consigliere Berti abbia riconosciuto la modifica del concetto di "dimora" come qualcosa di utile e costruttivo. Ricordo inoltre che, intervenendo per eliminare il concetto di dimora e parlando esclusivamente di residenza effettiva, vengono eliminati dal computo i permessi di soggiorno che prima venivano considerati. Già con il PDL, così come emendato dal Governo e dalla maggioranza, il termine si allunga comunque, perché i vent'anni si calcolano solo sulla residenza effettiva. Quindi, se una persona, prima dell'acquisizione della residenza, aveva un permesso di soggiorno, quel periodo non viene contato e il termine si allunga. Condivido le considerazioni sollevate sui possibili profili di incostituzionalità. Dall'altra parte, però, registro che chi ha presentato l'emendamento ritiene comunque accettabile l'opzione di non rinunciare alla cittadinanza d'origine. Anche presentando un emendamento, io leggo comunque il riconoscimento che possa esistere l'opzione di rinunciare alla cittadinanza non sammarinese. Non è quindi una chiusura totale, perché l'altro aspetto viene comunque accettato. In questo senso, credo che il perimetro della maggioranza sia stato rispettato,

pur nelle diversità di posizioni di chi ha avanzato questa proposta. Ci sono anche considerazioni politiche, che sono state espresse e registrate. È vero — e lo voglio ribadire — che ci siamo confrontati a lungo in maggioranza. È stato detto anche dalle forze di opposizione che al loro interno esistono sensibilità differenti. Questo è il passaggio centrale del progetto di legge e ci siamo confrontati per mesi, trovando una sintesi comune a partire da posizioni anche molto diverse. Abbiamo portato in aula questa sintesi, così come altre forze politiche hanno dovuto fare le loro sintesi. Nelle maggioranze, dove ci sono più partiti, le sintesi richiedono meccanismi più articolati. È anche per questo che il percorso tra la prima lettura e l'arrivo in aula oggi ha richiesto tempo. In commissione non credo ci siano motivi per polemizzare sul fatto che ci si sia arrivati solo ora. Fa parte dei meccanismi del confronto e, quando il confronto avviene in maniera così approfondita, come è accaduto in maggioranza, è sempre utile e prezioso.

Maria Luisa Berti (AR): Alcune considerazioni. I confronti sui testi normativi devono essere fatti in aula, nell'ambito della commissione: è qui che tutti abbiamo la libertà di presentare emendamenti. Per quanto riguarda il confronto preliminare ai lavori consiliari, è vero che questi emendamenti sono stati sottoposti a quel confronto, ma solo in seconda battuta. La posizione iniziale era infatti quella di contrarietà alla rinuncia della cittadinanza di origine. Questo emendamento è stato presentato con l'auspicio di poter trovare una soluzione di mediazione. Per questo non credo sia corretto sostenere che da parte nostra non ci sia stata chiarezza o volontà. Secondo punto: sui presunti profili di incostituzionalità. A mio avviso non ci sono profili di incostituzionalità in una norma di questo tipo, quando tutto discende dalla libera scelta della persona che richiede la cittadinanza per naturalizzazione. In questa richiesta lo Stato può legittimamente porre condizioni. Chi ritiene il contrario avrà fatto le proprie valutazioni, ma, dal mio punto di vista, quei profili non esistono. Ritengo anzi che ci siano profili di discriminazione nel fatto che avremo naturalizzati che hanno rinunciato alla cittadinanza d'origine e hanno giurato fedeltà alla Repubblica, e altri naturalizzati che manterranno una o più cittadinanze di origine. È lì che si crea una discriminazione, perché tutti sono naturalizzati, ma con condizioni diverse. Per questo sollecito ancora una volta una riflessione sull'opportunità di affrontare una riforma di questo tipo senza valutare a fondo tutte le possibili distorsioni. Sarebbe stato necessario un approfondimento più completo, valutando tutti gli effetti possibili con lucidità e pazienza. Così non ci sembra sia stato fatto, e continueremo a portare avanti i nostri rilievi. Ovviamente l'aula decide a maggioranza e ognuno è libero di esprimere ciò che pensa.

Art.3 (Modifiche dell'articolo 2-ter della Legge n.114/2000 e successive modifiche)

Approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto

Emendamento modificativo del comma 1 dell'articolo 3 proposto da D-ML

Respinto con 6 voti contrari e 2 favorevoli

Emendamento modificativo del comma 2 dell'articolo 3 proposto dal Governo

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 contrario

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: *Emendamento: il comma 5 dell'articolo 2 della legge 114/2000 e successive modifiche è così sostituito: "5. La domanda è esaminata da un collegio composto da un Commissario della Legge indicato dal Magistrato Dirigente del Tribunale, dall'Ufficiale di Stato Civile, dal Dirigente dell'Ufficio Segreteria Istituzionale, dal Comandante della Gendarmeria. Il collegio accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettere A, B, C, D, E, G-bis, e valuta la sussistenza di motivi di ordine e di sicurezza pubblica che ostino alla concessione della cittadinanza."* Con questo emendamento facciamo due cose: la prima è recepire l'introduzione della lettera G-bis nei requisiti. Ovviamente non vi è più quanto previsto con l'intervento nell'articolo successivo che, se non sbaglio, era l'abrogazione della lettera F. Quindi viene soppressa la lettera F,

viene introdotta la lettera G-bis e ciò che era previsto nell'originario comma 2 lo troveremo, nel successivo emendamento, come comma 3. Questa era la spiegazione.

Emendamento modificativo del comma 3 dell'articolo 3 proposto dal Governo

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 contrario

Emendamento aggiuntivo di un comma 3-bis dell'articolo proposto dal Governo

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: *Emendamento aggiuntivo di un comma 3-bis all'articolo 3. Il comma 15 dell'articolo 23 della legge 114/2000 e successive modifiche è così sostituito: “15. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato non è tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento di cui al comma 1. In tale caso la domanda è presentata all'Ufficio di Stato Civile – Servizi Demografici ed Elettorali, che, eseguiti gli opportuni accertamenti, procede senza ulteriori formalità alle annotazioni della modifica della natura della cittadinanza dell'interessato sui pertinenti atti di stato civile, nonché sugli atti dei discendenti che ne facciano richiesta secondo la normativa vigente in materia di cittadinanza. La presentazione della predetta domanda sospende i termini per la prestazione del giuramento fino all'esito degli accertamenti inerenti alla natura originaria. Qualora gli accertamenti diano esito negativo, il cittadino naturalizzato è tenuto, entro un anno dalla comunicazione dell'accertamento negativo, all'espletamento degli adempimenti richiesti.”* In questo senso, oltre ad avere rubricato di nuovo i commi e quindi riproposto questo emendamento rifacendo ciò che era previsto nell'originario comma 3, tengo a fare una precisazione. Forse questo passaggio, laddove si parla di non essere tenuto all'adempimento della prestazione del giuramento, ha suscitato polemiche e questioni perché, a mio avviso, è stato male interpretato. Questo non significa non essere tenuti all'adempimento del giuramento in generale: riguarda quei casi di cittadini che, da naturalizzati, acquisiscono la cittadinanza in via originaria perché figli di madre sammarinese. In questo caso la norma era già così; non siamo intervenuti noi a eliminare il giuramento. Ci tengo a sottolinearlo perché questo ha scatenato polemiche di cui mi dispiaccio, poiché non è stato letto attentamente questo passaggio. Non c'era e non c'è assolutamente la volontà di rinunciare a quello che è un passaggio fondamentale quale quello del giuramento. Anzi, se possibile, si cercherà di trovare modalità per dare ancora maggior valore a questo momento, che è comunque significativo.

Emendamento aggiuntivo di un comma 2-bis dell'articolo proposto da Alleanza Riformista

Respinto con 10 voti contrari e 1 favorevole

Maria Luisa Berti (AR): Ovviamente lo teniamo in votazione, ma per certi versi è già stato superato dalla decisione di togliere, all'articolo 2, il discorso della rinuncia. Però, nell'ipotesi che venga accolto, ci potrebbe essere invece il ripristino indirettamente della formalità della rinuncia. Quindi noi comunque lo mettiamo in esame. Si tratta di individuare il termine entro il quale formalizzare la perdita di altre cittadinanze. Dagli attuali cinque anni dal giuramento si va a inserire il termine di un anno. Leggo il testo: *“Entro il termine di un anno dal giuramento, o per i minori di cui all'articolo 2-bis, dalla maggiore età, deve essere formalizzata in maniera definitiva la perdita di altre cittadinanze. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi da parte dell'Ufficio di Stato Civile, al fine di consentire a coloro che abbiano già avviato le pratiche di rinuncia alla cittadinanza di origine presso i competenti enti o uffici stranieri, di perfezionare il procedimento di rinuncia.”* Quindi, ovviamente, è un emendamento che introduce e mantiene l'elemento della rinuncia, a fronte della scelta di diventare cittadini naturalizzati.

Art. 4 (Abrogazione dell'articolo 2-quater della Legge n.114/2000)

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

Emendamento modificativo dell'articolo 4 proposto dal Governo

Approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: *Articolo 4. Modifica dell'articolo 2 della legge 114/2000. Primo: l'articolo 24 della legge 114/2000 e successive modifiche è così sostituito: Articolo 24 – Conoscenza della lingua italiana, della storia e delle istituzioni sammarinesi. Ai fini dell'ottenimento della cittadinanza per naturalizzazione, l'interessato deve: A) dimostrare una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), da comprovarsi mediante: – un attestato rilasciato da enti o istituti riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana; oppure – un titolo di studio in lingua italiana; oppure – attestazione di frequenza di istituti scolastici in lingua italiana, almeno quinquennale, riconosciuti dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana. B) Superare un test di conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi. Le modalità di svolgimento e la composizione della commissione esaminatrice sono stabilite mediante regolamento del Congresso di Stato. I minori ai quali si estendono automaticamente gli effetti della naturalizzazione ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, sono esentati dagli adempimenti previsti dal comma 1. Per i minori di cui all'articolo 2-bis, comma 2, in età scolare, è richiesto il requisito della frequenza di un istituto scolastico in lingua italiana riconosciuto dalla Repubblica di San Marino o dalla Repubblica Italiana. Per gli stessi è prevista l'esenzione dal superamento del test di conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi di cui al comma 1, lettera B. Sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 1: A) coloro che hanno raggiunto l'ottantesimo anno di età; oppure B) coloro che presentano impedimenti fisici o psichici, accertati da un medico dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, tali da precludere la possibilità di adempiere ai requisiti.* Qui, come annunciato anche nel corso del dibattito generale, si trova uno degli altri elementi di novità: non solo la conoscenza della lingua italiana, ma l'introduzione del superamento di un test di conoscenza della storia e delle istituzioni sammarinesi. È un passaggio, a nostro avviso, importante e significativo. Ci allineiamo alle prassi e alle procedure che appartengono a moltissimi altri Stati. Introduciamo inoltre alcuni passaggi importanti, come quelli previsti al comma 4, laddove si tiene in considerazione alcune categorie che, per ragioni oggettive, possono essere esentate dal superamento di questi test. Vorrei premettere un ringraziamento al Dipartimento Istruzione, che ha elaborato e fornito gli elementi per identificare correttamente quali possano essere le competenze e qual è il quadro di riferimento per dimostrare e accettare le competenze in materia di lingua italiana, nonché le modalità di riconoscimento dei titoli di studio e dei corsi scolastici riconosciuti nel sistema educativo della Repubblica di San Marino e in quello italiano. Perché anche quello italiano? Perché chi acquisisce la cittadinanza per naturalizzazione, e i figli minori di chi l'acquisisce, possono avere diritto a frequentare scuole nel territorio della Repubblica Italiana, così come fanno molti cittadini sammarinesi. Dobbiamo quindi riconoscere la libertà di scelta dell'istituto di formazione e, per questo, abbiamo ritenuto opportuno menzionare anche gli istituti della Repubblica Italiana in questo contesto.

Giovanni Zonzini (Rete): Noi siamo d'accordo: trovo anche un buon compromesso l'inserimento di un test di conoscenza di lingua e cultura, storia sammarinese, eccetera. Faccio però presente due aspetti. In generale credo sia opportuno anche il coinvolgimento dell'Istituto Studi Giuridici, della Scuola Superiore e del Centro Studi Storici Sammarinesi, in quanto sono enti specializzati rispettivamente nello studio del diritto e della storia, anche istituzionale, sammarinese. Credo che dovrebbero essere tenuti in considerazione nella determinazione del regolamento pratico e anche eventualmente per l'organizzazione dei corsi o dei test veri e propri. Secondo noi sarebbe una scelta opportuna. Faccio una piccola divagazione: a nostro avviso, quegli enti dovrebbero essere anche più valorizzati nella formazione del corpo docente, visto che siamo in Commissione 1. Penso all'insegnamento della storia sammarinese: chi studia storia in Italia, giustamente, non fa esami di storia sammarinese. Ci troviamo quindi a scuola insegnanti che dovrebbero insegnare anche storia sammarinese ma, non per colpa loro, sostanzialmente non l'hanno mai studiata. Questo è un tema.

L'altro tema riguarda questo modello del test per ottenere la cittadinanza per naturalizzazione. Bisognerebbe ragionare sulle modalità di applicazione dell'Accordo di Associazione all'Unione Europea, per quanto attiene l'accesso alla pubblica amministrazione dei non residenti. L'apertura dei nostri bandi di concorso — immagino in maniera graduale — dovrà avvenire in seguito all'Accordo di Associazione. A mio avviso si dovrebbe tenere in considerazione l'opportunità che, specialmente i non residenti che vogliono sia nelle graduatorie scolastiche sia, in generale, partecipare a determinati concorsi pubblici, debbano sostenere corsi o un esame analogo a quello previsto per ottenere la cittadinanza. Quindi questa struttura di corsi di formazione e di esami si dovrebbe valutare di estenderla anche al di fuori dell'ambito dell'ottenimento della cittadinanza. Il percorso di associazione all'Unione Europea sicuramente espone il nostro Paese ad afflussi di persone che non vivono in questo Paese, non hanno mai vissuto in questo Paese e non hanno spesso neanche un legame affettivo con questo Paese. Pertanto, nel contesto di questa liberalizzazione che comunque andrà fatta, credo che questa apertura dovremo farla. Secondo me dovrebbe essere un'apertura condizionata al fatto che chi non vive qui e vuole accedere alle graduatorie per l'insegnamento o ad altre attività, anche sensibili, della pubblica amministrazione, debba seguire qualche corso o essere messo nella condizione di doversi informare e capire che sta andando a servire la pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino, che non è intercambiabile con gli uffici comunali dei Comuni limitrofi. Questo, secondo me, è un aspetto importante. Quindi questo modello dovrebbe essere tenuto in considerazione anche per altri aspetti futuri.

Maria Luisa Berti (AR): Emendamento che è sicuramente importante, e tutti conosciamo il valore della conoscenza delle nostre istituzioni, del nostro apparato pubblico, del nostro ordinamento, e quindi quanto sia veramente importante per portare avanti quella che è la nostra identità sammarinese. Però, a mio modo di vedere, c'è come un sottofondo in questa proposta di emendamento: un concetto che è un po' un pregiudizio che pare esserci nei confronti dei cittadini naturalizzati, come se coloro che sono diventati cittadini naturalizzati non avessero le competenze, le conoscenze, l'attaccamento al nostro Paese e alle nostre istituzioni. Questo è un pregiudizio che non mi sento assolutamente di condividere, perché ci sono — e ne abbiamo prova — cittadini naturalizzati che sono veri esempi di sanmarinesità, di attaccamento alle nostre istituzioni e di conoscenza anche superiore a quella dei cittadini per origine. Quindi questa norma mi pare un pochino provocatoria, ma soprattutto evidenzia un pregiudizio che si ha nei loro confronti e che invece non deve assolutamente esserci. Non penso ci sia la necessità di attuare norme così, effettivamente utili, ma rivolte solo ed esclusivamente a una categoria di cittadini. Questa sì che mi sembra, per certi versi, una norma discriminatoria. Capisco il valore della conoscenza e del senso di appartenenza, quindi l'obiettivo di fare in modo che ci sia effettivamente una preparazione; ma si parte dal pregiudizio che, secondo noi, i naturalizzati non l'abbiano, che chi fa domanda per la cittadinanza per naturalizzazione non abbia queste competenze. Questo non è assolutamente corretto. Ripeto: ci sono bellissimi esempi di sanmarnesità, e quindi ci tenevo a fare questa considerazione e a condividerla con l'aula.

Giuseppe Maria Morganti (Libera): Chi è presente da tanto tempo sul nostro territorio sicuramente si sarà anche attrezzato nel cercare di capire quelle che sono le nostre regole istituzionali e le nostre leggi, ma in particolare anche probabilmente un po' di cultura e radici storiche saranno senz'altro acquisite. Il segretario ci diceva anche che è una prassi non dico generalizzata, però consolidata in numerosi Paesi. Perché? Perché fondamentalmente si cerca di amalgamare quelle che sono almeno le conoscenze delle persone intorno a quello che è il comune sentire. È forse questo il termine più giusto. Il comune sentire è sicuramente acquisito in tanti anni di permanenza sul nostro territorio, ma matura un'ulteriore integrazione nel momento in cui deve essere fatta questa importantissima fase, questa scelta storica per la vita delle persone: quella di modificare il proprio status e di entrare a pieno titolo nella cittadinanza sammarinese. Non solo non ci sono differenze sostanziali sotto il profilo dell'acquisizione dei diritti, perché un residente gode già di tutti i diritti tranne quelli che riguardano la sfera istituzionale. Ma nel momento in cui si accede a questa nuova condizione, i diritti istituzionali

hanno la necessità di essere suffragati da una conoscenza. Questo è assolutamente indispensabile. Prevedere un elemento di studio, di riflessione, di approfondimento penso che non sia una cattiva cosa, anzi è senz'altro una buona cosa, che io estenderei anche di più: non solo a chi mantiene la cittadinanza di origine oltre a quella da naturalizzato, ma a tantissimi livelli. Soprattutto — come diceva anche il consigliere Zonzini — per far capire che quando si ha un approccio così diretto con lo Stato e quindi un intervento che richiede un'appartenenza alla gestione della cosa pubblica, anche nell'amministrazione, sarebbe quanto mai necessario che questo accadesse. E servirebbe, molto spesso, anche per i consiglieri stessi, che a volte dimenticano di essere sammarinesi e si accodano agli ordinamenti di altri Paesi, scopiazzandoli troppo repentinamente

Enrico Carattoni (RF): Nel momento in cui una persona acquisisce la cittadinanza per naturalizzazione, evidentemente deve dimostrare di aderire a un patrimonio valoriale, a un patrimonio culturale che è tipico della Repubblica di San Marino. Ora, se dopo dieci o vent'anni probabilmente queste competenze sono già state maturate, inserire un passaggio formale può comunque essere un elemento importante. Ricollegandomi però al ragionamento che facevo questa mattina, credo che, a maggior ragione, se questo passaggio deve essere fatto per un cittadino naturalizzato, debba essere fatto ancora di più per i soggetti che dall'estero vengono a San Marino a ricoprire delle cariche, spesso pubbliche. Io trovo indecente che ci siano funzionari che non sanno, per esempio, che i Capitani Reggenti sono contestualmente a capo del Consiglio Grande e Generale, che lo presiedono, e sono Capi di Stato. Non lo sanno. E questo non è un dato accettabile. Oppure che, per comodità, si applichino ordinamenti stranieri, come diceva il consigliere Morganti: consulenti italiani che vengono qui e copiano norme italiane senza tenere conto delle specificità di un Paese che ha 1600 anni di storia e di tradizioni; che non è nel patrimonio UNESCO solo per le torri, ma per un contesto storico e culturale che permane immutato da secoli. Questo è il dato principale. Io credo che un esame di conoscenza, non della lingua per carità, ma delle istituzioni di questo Paese, debba essere preteso da parte di tutti coloro che vengono a San Marino a ricoprire cariche pubbliche. Questi dati sono assolutamente sconosciuti a molti e dimostrano uno scarso rispetto delle istituzioni dovuto alla mancata conoscenza: confondere un Segretario di Stato con un assessore, come se la Repubblica di San Marino fosse un Comune. Io trovo questo inaccettabile. Quindi, per carità, va benissimo l'esame se lo volete introdurre per i cittadini; ma, se questo livello deve essere richiesto ai cittadini naturalizzati, io credo che un esame ben più sofisticato e dettagliato debba essere preteso da parte di tutti coloro che, stranieri, vengono a San Marino a esercitare funzioni che gli vengono attribuite.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: L'articolo 4 è cambiato, l'articolo 4 è diventato questo: l'articolo 2 quater della legge. Quindi l'articolo 4, così come depositato, è completamente cassato. L'ho detto quando ho spiegato che la maggioranza si è voluta concentrare solo sul tema della naturalizzazione, rimettendo a un testo più ordinato tutte le altre questioni sulla cittadinanza, che sono numerose, innumerevoli. Ringrazio anche tutti gli altri interventi. Non c'è pregiudizio, lo capisco commissario Berti: è una provocazione culturale parlare di pregiudizio in questo senso, perché questi temi appartengono a numerosi Stati. La conoscenza delle nostre istituzioni forse dovremmo pretenderla tutti. Se dobbiamo applicare il concetto di pregiudizio, non è nei confronti dei naturalizzandi: il primo pregiudizio lo avrei verso me stesso. Lo dico per sottolineare che dovremmo tutti chiederci se conosciamo abbastanza le nostre istituzioni. Il commissario Morganti ha detto che dovremmo fare formazione continua sulla conoscenza delle istituzioni, come parlamentari ad esempio, e continuare a fare approfondimenti. Sono questioni delicate. In questo senso la provocazione culturale è questa: cominciamo ad aprire una porticina sul tema della conoscenza delle nostre istituzioni. Anche perché nelle nostre scuole c'è il curriculum di cittadinanza, un percorso formativo che parte dalla scuola elementare, se non dalla scuola dell'infanzia, e arriva fino a tutto l'obbligo scolastico, e si conclude nei nostri licei con la materia di diritto e storia sammarinese. Se i nostri giovani, noi stessi, chi ha frequentato le scuole sammarinesi ha studiato diritto e storia sammarinese, significa che ci siamo formati da cittadini su queste materie. Quindi non stiamo

chiedendo qualcosa di diverso da ciò che noi abbiamo fatto. Se poi uno ha già frequentato le nostre scuole e possiede queste conoscenze, sarà semplicissimo dimostrarle. È vero: siamo in ritardo sul regolamento. Posso trasmettere una bozza, assolutamente a livello di bozza, per email a tutti i gruppi, con la riserva che è lo stato dell'arte del lavoro che stiamo facendo. Sicuramente posso impegnarmi a portare un testo definitivo per la seconda lettura in aula, perché non c'è nulla di oscuro su quel regolamento. Anzi, c'è una riflessione che abbiamo fatto anche in maggioranza sull'istituire veri e propri corsi. Ecco perché dicevo che aprire la porticina della conoscenza delle istituzioni in questo ambito può essere il preludio a istituire veri e propri corsi con attestazioni, utili non tanto per l'acquisizione della cittadinanza sammarinese, quanto per accedere alla nostra amministrazione, per entrare in cariche importanti, anche alte, del nostro Paese. Il regolamento tiene conto del ruolo e della partecipazione del Dipartimento Istruzione. La riflessione fatta per i corsi destinati ai naturalizzandi non chiedeva competenze a livello di dottorato di studi storici: può essere sufficiente la forza e la capacità di insegnamento della nostra scuola secondaria superiore. Però certamente, per una formazione di livello più alto, un contributo dell'Istituto Giuridico e del Dipartimento di Studi Storici della nostra Università può essere utile, anche per la capacità di progettazione didattica, che è diversa dalla semplice conoscenza di base richiesta per la naturalizzazione. Laddove invece si richiede una conoscenza più avanzata delle istituzioni, il ruolo della nostra Università rispetto al liceo è sicuramente più sistemicò.

Art. 5 (Modifica dell'articolo 4 della Legge n.114/2000)

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

Emendamento modificativo dell'articolo 5 proposto da Libera, PDCS, PSD e dal Segretario di Stato

Approvato con 11 voti favorevoli

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: L'emendamento inizialmente depositato teneva conto solo di quello che era un mandato preciso, che avrei poi spiegato nel dibattito, e cioè che l'articolo 5 tratta della assunzione o riassunzione della cittadinanza, e andava a modificare semplicemente l'eliminazione del concetto di dimora introducendo, come in tutti gli altri passaggi, la residenza effettiva. Ma andando a modificarlo in questa maniera di fatto l'articolo non girava più e creava un malfunzionamento, per cui apriva di fatto alla riassunzione della cittadinanza una porta enorme e creava realmente un serio problema, anche perché veniva a confliggere con quello che era il testo della legge che chiedeva una permanenza sul territorio attuale. Quindi si è ritenuto — valutato questo aspetto — di fare una scelta politica più precisa, che è quella che vado in questo momento a leggere come emendamento, che è il seguente: *Modifiche all'articolo 5 della legge 114/2000 e successive modifiche. L'articolo 5 della legge 114 del 2000 e successive modifiche è così sostituito. L'intero articolo 5: I figli maggiorenni di un solo genitore cittadino sammarinese o di cittadina sammarinese per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio e che non ha riassunto la cittadinanza sammarinese, possono assumere la cittadinanza sammarinese purché al momento della domanda siano residenti anagraficamente ed effettivamente in Repubblica da almeno 6 anni continuativi. La cittadinanza sammarinese così ottenuta si trasmette anche ai figli minori residenti, qualora abbiano risieduto anagraficamente ed effettivamente per almeno 5 anni continuativi nel territorio della Repubblica. La cittadinanza può essere richiesta anche dal figlio il cui genitore sia deceduto senza aver presentato domanda pur avendone avuto diritto ai sensi del presente comma. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di assunzione della cittadinanza sammarinese è presentata all'ufficiale di stato civile. Il cittadino per origine, divenuto forense a seguito di matrimonio, riassume la cittadinanza mediante presentazione di richiesta all'ufficiale di stato civile o avanti all'autorità diplomatico-consolare sammarinese, che provvede all'inoltro all'ufficiale di stato civile. Condizione per l'accoglimento delle istanze di assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese è il non*

aver riportato, in Repubblica o all'estero, condanna per reato non colposo alla pena della prigione o dell'interdizione superiore a un anno.

Enrico Carattoni (RF): Una richiesta di chiarimento. Questo emendamento non riguarda la naturalizzazione, quindi una modalità di acquisizione derivativa della cittadinanza, ma la riacquisizione della cittadinanza originaria sammarinese. Ora, chiarito questo punto, è chiaro che è un tema che esula rispetto all'obiettivo principale della norma che si va ad esaminare, che riguardava appunto la naturalizzazione, comunque conforme rispetto al titolo che le era stato dato. La mia domanda però è questa: qui abbiamo due casistiche. Da un lato il soggetto che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio, e che quindi sia diventato cittadino straniero a seguito del matrimonio, e che intende riacquisirla — lui e i suoi discendenti evidentemente. In questo caso è previsto che debba avere la permanenza sul territorio della Repubblica di San Marino per almeno sei anni consecutivi. Mentre invece il comma 3, se non intendo male, disciplina il fatto che il cittadino per origine che abbia perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio possa invece richiederla in qualsiasi momento, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica. Questo mi pare di capire che sia sostanzialmente il doppio binario. Faccio anche un'ulteriore osservazione: però c'è una casistica importante riguardante il fatto che c'è stata una sanatoria, che ha permesso, in un arco temporale abbastanza ampio ma definito, la possibilità di riacquisire la cittadinanza originaria anche per via materna, cosa che oggi non è più possibile. Quindi ci troviamo davanti a un terzo caso: coloro i quali avrebbero dovuto ottenere la cittadinanza originaria per via materna, ma che non avendo fatto la domanda nei termini previsti oggi si vedono preclusa questa possibilità e quindi ricadrebbero nel comma 1, giusto? E quindi dovrebbero risiedere per almeno sei anni. Io non ho capito se il ragionamento che ho fatto è corretto e, se così fosse, comunque ci troveremmo di fronte a una sorta di disparità. Le chiedo se questo è l'intendimento del Governo e se l'interpretazione che ho dato è corretta.

Maria Luisa Berti (AR): Francamente non capisco perché dal precedente testo che era stato presentato come emendamento si vada adesso a prevedere una diversa disciplina, con un riferimento temporale diverso di residenza. Quindi vorrei capire qual è la logica sottesa e quali sono i dati e quali sono i soggetti che effettivamente sarebbero interessati da questa disciplina, di cui voi avvertite la necessità di inserire. Però, a mio modo di vedere, se l'urgenza era solo ed esclusivamente la naturalizzazione, questo articolo non ci doveva neanche essere.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: L'emendamento è perfettamente coerente con l'indirizzo assunto dalla maggioranza. Lo abbiamo detto: i temi su cui ci siamo concentrati nel fare gli emendamenti e nella linea politica di approvazione di questo PDL sono intervenire sull'abrogazione dell'obbligo della rinuncia alla cittadinanza d'origine e sull'eliminazione del termine e del concetto di dimora in tutto l'articolato della 114 del 2000. Allora, se andate a vedere il testo della 114, l'articolo 5 parla al comma 1, e sia nella lettera A che nella lettera B menziona il termine "dimora". Il primo emendamento — che poi è stato corretto da questo secondo — correggeva il termine dimora e parlava di residenza, residenza effettiva in San Marino, però non precisava che dovesse essere continuativa. Allora, con questo secondo emendamento si è intervenuti solo lì, nella lettera A — che non è più lettera A e B ma solo lettera A. È stato eliminato il termine dimora, è stato corretto con "residenza anagrafica effettiva" e si è inserita la continuatività della residenza, per eliminare la possibilità che cinque anni non continuativi potessero aprire una casistica enorme. Tant'è vero che io avevo portato l'articolo — se volete — zoppo, per discuterlo in aula, correggendolo nel parlare di continuità della residenza. Poi si è ragionato, ci si è confrontati e si è depositato direttamente l'emendamento corretto, quello che fa girare l'articolo: perché anziché una residenza di cinque anni più uno, ma non continuativa, che avrebbe potuto essere frammentata, ora viene richiesta una residenza continuativa ed effettiva per gli anni precisati.

Art. 6 (Modifiche dell'articolo 6 della Legge n.114/2000)

Approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto

Emendamento modificativo dell'articolo 6 proposto dal Governo

Approvato con 11 voti favorevoli e 1 astenuto

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: *Nelle more di una revisione organica e complessiva della disciplina sammarinese in materia di cittadinanza, alla luce delle modifiche introdotte con la presente legge, l'ufficiale di stato civile non procede alla cancellazione dai registri della cittadinanza della Repubblica dei cittadini sammarinesi per origine che, ai sensi dell'articolo 1-2 della legge 114 del 2000 e successive modifiche, non hanno reso nel termine perentorio previsto la dichiarazione di voler mantenere la cittadinanza sammarinese ai sensi dell'articolo 3 e successive modifiche della medesima legge. Secondo, la disposizione di cui al comma 1 è efficace ex tunc. Terzo, coloro che sono stati cancellati dai registri della cittadinanza della Repubblica nei ventiquattro mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge per non aver adempiuto, ai sensi della lettera F del comma 1 dell'articolo 2 della legge 114 del 2000, agli obblighi previsti, sono reinseriti nei predetti registri su richiesta, a condizione che risultino residenti al momento della domanda.* E vado a precisare: parlavamo di questa norma transitoria che tocca due temi. Il primo, e qui c'è una scelta politica, è quello di sospendere ciò che dicevamo prima e che menzionava il consigliere Carattoni come norma transitoria relativamente a quelle sanatorie di cui parlava lei, consigliere. Il terzo comma invece apre un periodo di sospensione per coloro che possono chiedere la reiscrizione perché sono stati cancellati in quanto non avevano rinunciato alla cittadinanza di origine. Se lo richiedono nei due anni precedenti l'approvazione del presente PDL e qualora abbiano ancora tutti i requisiti, possono chiedere la reiscrizione. Questo per una sorta di semplificazione nei confronti di chi non aveva rinunciato ed ha ancora tutti i requisiti. Seguiranno poi, in ragione delle scelte fatte di non toccare gli altri aspetti precedentemente previsti nel progetto di legge, tutti gli emendamenti abrogativi dei successivi articoli.

Enrico Carattoni (RF): Ringrazio il segretario per il chiarimento che mi ha voluto fornire. In realtà il mio riferimento era ad una casistica ancora differente, e cioè quella che riguardava il fatto che, come noto, purtroppo in questo paese per un lungo periodo c'è stata una forte discriminazione di genere in materia di trasmissione della cittadinanza, e purtroppo talvolta questi strascichi ancora si portano dietro. Ci sono state negli anni delle finestre che sono state introdotte per far sì che potesse acquisire la cittadinanza originaria anche il figlio di madre sammarinese che avesse a sua volta originariamente la cittadinanza o che l'avesse riacquisita a seguito delle normative che si sono succedute nel tempo. È chiaro che anche qui si tratta di un altro tema, perché riguarda la riacquisizione della cittadinanza originaria, quindi è più un confronto generale. In questa norma transitoria invece, giustamente, si dà atto del fatto che non si procede più alla cancellazione di chi è già iscritto, ma non si parla della riacquisizione di coloro i quali, nel range temporale che è già scaduto, potevano riacquisire la cittadinanza originaria e che oggi prescindono dalle casistiche di questa legge, cioè coloro che nel terzo comma sono stati cancellati dai registri. Quindi qui si prevedono due commi: uno, per chi ancora non è stato cancellato e si prevede che non debba essere cancellato; l'altro, per chi è stato cancellato dal registro della popolazione residente e che potrà essere reiscritto nel registro dei cittadini sammarinesi. Il punto è: chi invece voleva fare domanda in quanto figlio di sammarinese e non l'ha potuta fare nel determinato range temporale previsto? Oggi, mi pare di capire, l'unica strada sia quella della residenza per almeno sei anni. È questo l'unico criterio.

Maria Luisa Berti (AR): A fronte della necessità di disciplinare la norma e questa particolare fattispecie di questo emendamento, chiedo al Segretario quanti sono numericamente i casi per i quali si ha necessità di introdurre il comma secondo con un'efficacia retroattiva? Quanti sono? Perché forse in realtà la disciplina più corretta era quella, perché comunque dovevano essere cancellati coloro che

non hanno rispettato i tempi sulla base della norma che era all'epoca in vigore. Eventualmente forse era più opportuno prevedere una reiscrizione, più che una disciplina di questo tipo così come prevista al comma secondo. Io parto dal presupposto che chi non aveva rispettato i tempi doveva essere stato cancellato dai registri. Invece sembra che non sia stato così e che quindi si abbia la necessità di reintrodurre un'efficacia ex tunc. Quindi: quanti sono i casi e perché si è agito in questo modo? Un'altra cosa: sul comma terzo non sarebbe opportuno prevedere comunque un termine per formalizzare questa richiesta? Perché altrimenti la finestra rimane temporalmente aperta illimitatamente.

Segretario di Stato Andrea Belluzzi: Per quello che riguarda il comma primo parliamo di trecento casi, tutti residenti a San Marino. Le ragioni io non gliele so dire e non gliele saprebbe dire neanche l'ufficiale di stato civile che c'era stamattina, perché appartengono addirittura al precedente mandato, quindi non è che andiamo a mettere una pezza sul mandato dell'ufficiale di stato civile pro tempore oggi. Parliamo di una norma transitoria nelle more dell'adozione di un provvedimento di legge che possa tenere conto anche di quello che ha chiesto il consigliere Carattoni, su cui io sono disponibile ad aprire una riflessione, aprire un dibattito, partendo da un'audizione dell'ufficiale di stato civile per focalizzare tutte le varie questioni aperte, relativamente anche ai figli o discendenti di donna cittadina sammarinese che ha perso la propria cittadinanza per effetto di leggi discriminatorie, perché questo era. Il percorso dell'uguaglianza tra donne e uomini della nostra Repubblica è un percorso che ha avuto una storia e che si è completato tardi rispetto a molti altri paesi del continente europeo. Sul terzo comma, sottolineando che è stata una richiesta dei consiglieri di maggioranza di introdurre questa modalità, questa moratoria, sempre nelle more dell'approvazione: il termine, di fatto, è solo per coloro che rientrano nei ventiquattro mesi. Dopodiché, si va a esaurimento, anche perché parliamo di — qui parliamo di circa centocinquanta, no, forse meno — di un'ottantina di casi che possono chiedere la reiscrizione. Quindi un numero abbastanza contenuto di cancellazioni che possono essere reiscritte a loro istanza con una domanda. Quindi anche inserire un termine vero e proprio possiamo eventualmente valutarlo, visto che comunque c'è l'impegno, con l'approvazione di questa legge, di una revisione organica della disciplina, per poi chiudere quell'aspetto e dire che d'ora in avanti la procedura è questa. E lì sì, nelle more transitorie, chiudere questo articolo qui.

Art. 7 (Modifiche all'articolo 2 del Regolamento 15 aprile 2016 n. 8)

Emendamento interamente soppressivo proposto dal Governo

Approvato con 10 voti favorevoli

Art. 8 (Modifiche all'articolo 3 del Regolamento n.8/2016)

Emendamento interamente soppressivo proposto dal Governo

Approvato con 11 voti favorevoli

Art.9 (Entrata in Vigore)

Approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

DICHIARAZIONI DI VOTO

Giovanni Zonzini (Rete): Noi siamo favorevoli da sempre, come partito, alla rimozione dell'obbligo di rinuncia per i naturalizzati. È una battaglia che avevamo portato avanti nella scorsa legislatura, purtroppo senza successo, perché servono i numeri per approvare una legge, e noi quei numeri non li avevamo. Avevamo impostato un percorso che comunque aveva portato a un abbassamento delle soglie temporali per l'ottenimento della cittadinanza, che è stato sicuramente un passo in avanti. Con

questo intervento si compie, secondo noi, un passo molto importante per integrare meglio tutti coloro che vogliono essere cittadini di questo Paese, senza fare una rinuncia formale alle proprie radici, alla propria tradizione familiare e al proprio passato. Pertanto, il nostro voto sarà favorevole al progetto nel suo complesso. Riteniamo che sarebbe stato opportuno presentare un progetto più organico sulla cittadinanza, e non rimandare i successivi interventi come avete fatto con l'ordine del giorno. Questo perché il passo che si compie oggi è importante, lo condividiamo e infatti voteremo a favore dell'emendamento, ma dal nostro punto di vista sarebbe stato preferibile un unico intervento che tenesse conto, contestualmente, di tutti gli altri aspetti emersi durante il dibattito. Il tema delle quarte, quinte, seste ormai generazioni di cittadini non residenti; il tema del loro peso elettorale; il tema delle incompatibilità politiche, sia per quanto riguarda la possibilità di ricoprire ruoli istituzionali, sia per quanto riguarda incarichi per nomina politica nei dipartimenti o nelle segreterie di Stato. Tutti temi che, secondo noi, si sarebbero dovuti affrontare in questa sede. Pur essendo più pertinenti alla materia elettorale, riguardano comunque ambiti connessi e sarebbe stato opportuno tenerli insieme. Quindi riteniamo positivo il risultato, ma pensiamo che si sarebbe potuto fare di più, dando una "sistematina" complessiva a tutta la normativa sulla cittadinanza, così da evitare che il Consiglio intervenga con troppi provvedimenti spezzettati nel tempo. Anche perché gli equilibri consiliari possono cambiare, possono cambiare le alleanze, i governi, le rappresentanze, e dunque intervenire a spot sulla cittadinanza, e indirettamente sulla materia elettorale, rischia di creare cortocircuiti e contraddizioni legislative. Se tutte le questioni fossero state affrontate in un'unica sede, si sarebbero potute armonizzare meglio. In ogni caso, voteremo a favore del provvedimento esposto, in quanto coerente con la nostra linea politica.

Ilaria Baciocchi (PSD): E' opportuno chiarire ancora una volta il contesto da cui nasce questo intervento legislativo. Tutto il percorso è scaturito dall'accoglimento di un'istanza d'Arengo relativa alla naturalizzazione, e quello è stato il momento di impulso che ha portato ad avviare questo cammino. Noi abbiamo semplicemente voluto dare seguito a una richiesta legittima da parte dei cittadini, già recepita dal Consiglio Grande e Generale. Mi sembra che questo sia stato ricordato più volte oggi. Come è noto, procederemo poi a votare un ordine del giorno che va nella direzione di una revisione complessiva della materia, perché riteniamo fondamentale affrontare in un'unica cornice organica tutti gli aspetti legati alla cittadinanza. Tuttavia, in questa fase, l'esigenza immediata era intervenire sulla cittadinanza per naturalizzazione, ed è ciò che abbiamo fatto. Ritengo che questo sia stato un percorso condiviso: all'interno della maggioranza c'è stata una chiara convergenza, e mi dispiace che una parte della stessa maggioranza si sia distaccata da quella che era la linea comune che avevamo deciso di portare avanti. In virtù di questo, e per coerenza con il lavoro svolto, noi voteremo favorevolmente al progetto di legge.

Marinella Loredana Chiaruzzi (PDCS): Desidero innanzitutto ribadire il ringraziamento a tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per i contributi, i suggerimenti e il lavoro sugli emendamenti relativi a questa legge sulla naturalizzazione. Ringrazio anche Alleanza Riformista che, con le proprie riflessioni, ha voluto richiamare ancora una volta la passione e il legame con la nostra storia e con i valori della cittadinanza sammarinese. Su alcuni aspetti abbiamo posizioni differenti, ma è sempre positivo che tutte le opinioni vengano ascoltate, perché arricchiscono il confronto e ci aiutano a compiere scelte il più possibile ponderate. Ringrazio inoltre il Comitato Civico, che abbiamo avuto modo di incontrare in commissione: la profondità delle loro considerazioni e il radicamento culturale da cui muovono sono stati elementi preziosi nel nostro percorso. Come Democrazia Cristiana abbiamo valutato diversi fattori: l'evoluzione della società, la crescita della popolazione residente, i cambiamenti portati dalla globalizzazione. Insieme a Libera e al PSD abbiamo cercato di costruire il miglior equilibrio possibile. Mi auguro che, dopo la votazione dell'ordine del giorno, si possa attivare rapidamente un confronto ampio sull'intero testo normativo in materia di cittadinanza. La cittadinanza è un concetto vivo, dinamico, e richiede un aggiornamento

costante. A nome del Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprimo dunque parere favorevole e voto favorevole al progetto di legge.

Maria Luisa Berti (AR): Ringrazio il Presidente, il Segretario e tutti i membri della Commissione per l'utilità del confronto che è sorto in quest'aula. Penso che quando vi siano riflessioni da posizioni diverse, ciò che ne esce sia un arricchimento e un rafforzamento delle materie che siamo chiamati a esaminare e sulle quali dobbiamo legiferare. Il contesto di questa Commissione ha evidenziato ancora una volta quanto la tematica sia delicata, importante e sentita. Noi siamo l'espressione del Paese e quindi in quest'aula non possono esserci posizioni necessariamente unitarie, anche perché sarebbe anomalo in un ambito repubblicano come il nostro. Come ho espresso nel mio intervento introduttivo, la posizione di Alleanza Riformista è quella di una valutazione politica che riteneva necessario, prima di intervenire sulla naturalizzazione, affrontare l'intera materia della cittadinanza. Avremmo voluto invertire le priorità e non seguire l'iter che l'aula sta seguendo oggi e che è indicato nell'ordine del giorno che voteremo. Secondo noi ciò avrebbe dovuto essere fatto prima di arrivare a questo passaggio. È vero che esiste un'istanza d'Arengo votata favorevolmente, ma non c'era la necessità di correre così velocemente. La nostra posizione è che, prima di una legge sulla naturalizzazione, sarebbe stato opportuno valutare l'intera materia in modo organico e uniforme, analizzando tutti gli effetti della norma e tutte le situazioni, anche con dati alla mano, sui diversi regimi di cittadinanza e sulle ricadute per il sistema Paese. Al nostro interno ci sono sensibilità diverse sulla questione della rinuncia. In aula consiliare ogni consigliere esprimerà la propria posizione personale; qui, in Commissione, rappresento il movimento nella sua interezza e quindi esprimo la posizione del partito, lasciando da parte la mia valutazione individuale. Proprio perché ritenevamo necessario un confronto preliminare sull'intera materia, la nostra non sarà una posizione di voto contrario, ma neppure favorevole. Esprimerò quindi un voto di astensione.

Giulia Muratori (Libera): Anche io mi unisco ai ringraziamenti a tutte le forze politiche e al Comitato Civico. Su questo tema è evidente che esistono molti punti di vista diversi e questa modifica alla legge sulla cittadinanza ha comunque stimolato una riflessione importante. Condivido chi ha detto che forse l'iter poteva essere impostato diversamente, ma è anche vero che, in particolare come Libera, noi sposiamo la politica del "fare". C'era la necessità di dare una risposta a cittadini o potenziali cittadini naturalizzati e anche la necessità di dare seguito a un'istanza d'Arengo. Questo non significa che gli altri aspetti della cittadinanza non siano importanti o non necessitino di un approfondimento ulteriore e di eventuali modifiche legislative. Anzi, la volontà era di inserirli in questo provvedimento, ma per sintesi si è deciso in maggioranza di concentrarsi sulla naturalizzazione per avere più tempo di riflettere, non solo in maggioranza ma soprattutto con il Paese, su quale direzione debba prendere la legge e su come vogliamo modificarla. Voglio sottolineare che non c'è volontà di fermarsi qui. C'è la volontà di aprire un ulteriore confronto, come indicato nell'ordine del giorno. Tutti gli altri aspetti della cittadinanza hanno per noi la stessa importanza della naturalizzazione. Come Libera siamo sempre stati favorevoli all'eliminazione dell'obbligo di rinuncia e sosterremo favorevolmente questo progetto di legge.

Maria Katia Savoretti (RF): La posizione di Repubblica Futura è molto chiara. Abbiamo espresso nei nostri interventi le criticità che abbiamo riscontrato e abbiamo contestato il metodo seguito dal Governo, per la mancanza di un vero confronto. Sono passati molti mesi dalla prima lettura del progetto di legge, mesi che per noi sono stati "morti", perché non siamo mai stati convocati a un tavolo, se non una settimana prima di questa Commissione. Quello che leggiamo oggi nell'ordine del giorno contiene aspetti che condividiamo, perché è il percorso che avremmo voluto intraprendere: una revisione organica di tutto ciò che riguarda la cittadinanza, non interventi isolati come quello previsto da questo progetto. È vero che c'era un'istanza d'Arengo approvata, ma quante istanze approvate restano poi chiuse in un cassetto? Molte. È stata fatta una scelta frettolosa, quando si sarebbe potuto ragionare in modo complessivo e condiviso. Anche oggi, durante il dibattito, sono emerse

molte questioni e molte criticità ancora irrisolte. Sarebbe stato possibile affrontarle in questi mesi, con un reale confronto. Questa occasione purtroppo è mancata e ne siamo dispiaciuti, perché si sarebbe potuti arrivare a un progetto di legge diverso da quello che oggi discutiamo in Commissione. La nostra posizione è chiara: come Repubblica Futura non parteciperemo al voto.

Il progetto di legge “Norme relative alla cittadinanza per naturalizzazione” è messo in votazione e approvato è approvato con 10 voti favorevoli e 1 astenuto

Viene designata una relatrice unica: Ilaria Baciocchi (PSD).

Ordine del giorno presentato da PSD, PDGS e LIBERA/PS conclusivo di dibattito in materia di cittadinanza: approvato con 9 voti favorevoli

Ilaria Baciocchi (PSD): Chiaramente questo ordine del giorno è frutto di una condivisione all'interno di una parte della maggioranza e va nella direzione che già prima tutti i commissari di maggioranza, a parte qualcuno, hanno riferito: elaborare un quadro complessivo che tenga conto di tutti gli aspetti della cittadinanza, aspetti complessi sui quali crediamo si debba lavorare in modo celere e tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano questo istituto. Noi voteremo in senso favorevole a questo ordine del giorno.

Giuseppe Maria Morganti (Libera): La presentazione di questo ordine del giorno è la dimostrazione fattiva che il dibattito intorno a questo argomento è stato intenso, approfondito e richiede ulteriori approfondimenti. Questo è l'obiettivo più importante che intravediamo nella definizione dell'ordine del giorno, che mette finalmente in discussione, dopo centinaia di anni, il principio della cittadinanza. Non sappiamo quali saranno gli esiti di questa discussione, ma si intravedono nelle parole dell'ordine del giorno alcuni elementi essenziali, sottolineati anche negli interventi dei consiglieri sia favorevoli sia contrari al provvedimento approvato. Si affronta il ragionamento su come i canoni della nostra cittadinanza debbano o possano essere rimessi in discussione. Alcune difficoltà potranno essere affrontate e risolte in maniera onorevole attraverso il provvedimento adottato. Ugualmente importante è la discussione che si introduce sul mantenimento della cittadinanza sammarinese e sulla opportunità che questa venga conservata attraverso canoni specifici e precisi, che il Consiglio Grande e Generale è chiamato a discutere, confrontandosi anche con la cittadinanza. Ritengo che gli interventi affrontati non siano stati superficiali ma molto approfonditi, radicati e al cuore della questione.

Marinella Loredana Chiaruzzi (PDGS): Confermo il voto favorevole all'ordine del giorno del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, un ordine del giorno che elenca una serie di impegni che porteranno la Commissione a un'analisi molto dettagliata dei risultati di tutte le modifiche alla legge sulla cittadinanza. Ritengo molto importante il coinvolgimento degli uffici competenti, perché senza dati e senza una disamina precisa di come si sono evolute le norme, delle distorsioni o discriminazioni che possono essersi create verso i cittadini o verso l'acquisizione della cittadinanza, non si può fare un lavoro significativo. Penso sia utile, tra le audizioni indicate al punto due dell'ordine del giorno, dare spazio anche alle comunità dei nostri cittadini residenti all'estero, che ci seguono e che ogni anno, nella Consulta, riportano con forza e spirito propositivo il tema della cittadinanza. Ci auguriamo che il Governo ci dia un mandato al più presto per iniziare i lavori su un argomento così interessante e sentito da tutti i sammarinesi.

Maria Luisa Berti (AR): Ribadisco la posizione espressa prima sul progetto di legge. Questo ordine del giorno contiene linee di indirizzo operative condivisibili, ma il rammarico è che tali linee avrebbero dovuto essere affrontate ed eseguite prima del progetto di legge odierno. Come detto più volte nei lavori della Commissione odierna, sarebbe stato più opportuno affrontare la materia in modo esteso e non solo sul fronte della naturalizzazione. C'è necessità di un'analisi organica e anche di testi

unici sulla disciplina della materia, ma ciò che importa è che gli interventi normativi vengano attuati nell'interesse del Paese e dell'intera comunità, e non a vantaggio dei singoli. Questo deve essere l'approccio responsabile del legislatore. Mi fermo qui per non ripetere ciò che è stato ribadito costantemente nella giornata. Ripeto: il contenuto è condivisibile, ma ciò che è scritto andava fatto prima di oggi.